

Martedì 23 Novembre 1999

alle ore 16,30

716^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione del documento:

Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari. (*Doc. XXVII, n. 5*)

– *Relatore* MANZELLA.

II. Discussione della mozione n. 466 sulla pena di morte (*testo allegato*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (3366)

- BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali. (424)
- MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. (1207)
- MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. (2082)
- ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali. (2332)
- MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi nelle regioni Basilicata, Puglia e Calabria. (3037)
- TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche. (3426)
 - *Relatori* BESOSTRI e PAGANO (*Relazione orale*).

MOZIONE SULLA PENA DI MORTE

SALVATO, SENESE, DE LUCA Athos, FOLLIERI, CARUSO (1-00466)
Antonino, VERTONE GRIMALDI, MANIERI, SCOPELLITI, MAR- (23 novembre 1999)
CHETTI, CIRAMI, MILIO, RUSSO SPENA, PERUZZOTTI, TAROL-
LI, PINTO. – Il Senato della Repubblica,

premessò:

che lo scorso 28 aprile la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato la risoluzione presentata dall'Unione europea riguardante la moratoria universale della pena di morte per l'anno 2000;

che è stata in discussione presso la terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la proposta di moratoria universale della pena di morte in vista della sessione di dicembre dell'Assemblea generale;

che l'Italia, paese del tutto abolizionista, ha avuto un ruolo fondamentale nel portare avanti questa campagna a livello internazionale; infatti la prima proposta di moratoria fu presentata proprio dall'Italia nel 1994;

che la sospensione delle condanne capitali costituisce una scelta di carattere umanitario di grande valore con cui aprire il nuovo millennio;

che, pur nella consapevolezza della profonda diversità storica e culturale degli ordinamenti giuridici nazionali e della necessità di approntare strumenti penali utili ad assicurare la sicurezza collettiva, la moratoria universale della pena di morte costituisce un segnale di grande apertura umanitaria;

che in seno alla terza Commissione si è svolto uno scontro fra i diversi schieramenti in campo;

che ad oggi sono 74 i paesi sostenitori della proposta europea di moratoria universale;

che, peraltro, 80 paesi avevano presentato due emendamenti al progetto di risoluzione miranti a riaffermare che ogni Stato detiene il diritto inalienabile a scegliere il suo sistema politico, sociale e culturale, senza interferenza alcuna da parte di altri Stati, e che nella Carta dell'ONU niente autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni concernenti la giurisdizione domestica di uno Stato;

che fra i paesi che avevano firmato questi due emendamenti vi sono Stati abolizionisti *de facto* e Stati che si sono astenuti sulla proposta europea di moratoria universale;

che seppure il contenuto dei due emendamenti non fosse altro che la riformulazione di norme già codificate a livello internazionale e con la cui riaffermazione la moratoria dell'esecuzione della pena capitale non appariva incompatibile, così come non lo è stata con l'introduzione di altre importanti normative di diritto umanitario transnazionale, e

nonostante vi sia stato un tentativo di mediazione da parte del Messico, l'Unione europea ha deciso di non sottoporre al voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, all'interno dell'Unione europea, affinché essa continui la pressione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e mantenga ferma la pregiudiziale dell'abolizione della pena di morte quale condizione di ammissione per i nuovi membri dell'Unione;

ad operare all'interno dell'Unione europea affinché l'obiettivo della moratoria sia perseguito senza irrigidimenti, inserendolo all'interno di una interpretazione evolutiva della Carta, in atto da tempo, secondo linee che, nel corso dei decenni, hanno consentito, nel rispetto dei principi della Carta, l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale.